



## **COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

SETTORE TECNICO

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 39 / 2017**

**OGGETTO: RACCOLTA, TRASPORTO, AVVIO A TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ED APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARI, NEI COMUNI DI BORGO VIRGILIO, COMMESSAGGIO, CURTATONE, DOSOLO, GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, OSTIGLIA PIUBEGA, SERRAVALLE A PO, SUSTINENTE, VILLIMPENTA. CIG 6802450751, CUP J29D16000330004. PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA (ART. 32 COMMA 8 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. NR. 50/2016).**

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

VISTE:

- l'art.1 comma 454 della legge di stabilità 2017 n.232 del 11/12/2016 pubblicata sulla GU Serie Generale n.2987 del 21/12/2016 è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 28/02/2017;
- l'art 5 comma 11 del decreto Legge 30/12/2016 n.244 -milleproroghe- (pubblicato sulla G.U. 30/12/2016 n.304) con il quale è stato prorogato al 31/3/2017 il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per gli Enti Locali;
- la deliberazione di G.C.n. 1 in data 10/01/2017 del Comune di Dosolo ad oggetto "Esercizio provvisorio 2016 – Assegnazione delle dotazioni finanziarie;

VISTO:

- il decreto sindacale n. 4 del 1 febbraio 2017 con il quale si attribuisce temporaneamente la responsabilità del settore Tecnico del Comune di Dosolo al segretario comunale d.ssa Borghi Roberta
- l'atto di nomina del responsabile del settore Urbanistica Ambiente e Territorio come di RUP della procedura di appalto in oggetto a firma Segretario comunale prot. n. 19601/2016 del Comune di Borgo Virgilio;

PREMESSO che:

- con contratto n° rep. 2067 del 13/02/2009 del comune di Dosolo è stato sottoscritto il contratto relativo all'attività di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e raccolta differenziata, affidandolo a Mantova Ambiente S.r.l. per il periodo 1/1/2009 – 31/12/2016;
- era pertanto necessario provvedere all'organizzazione ed all'erogazione del servizio nel territorio comunale, a partire dal 1° gennaio 2017 in una delle forme previste dalla vigente normativa;
- I Comuni di Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Gazoldo degli Ippoliti, Ostiglia, Piubega, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta hanno individuato nel Comune di Borgo Virgilio il

soggetto più idoneo per procedere alla predisposizione in forma associata degli atti di gara nonché all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, compresa l'applicazione e riscossione della TARI, nel territorio degli stessi Comuni, rispettivamente con i seguenti atti consiliari:

- Comune di Borgo Virgilio, DCC n. 79 del 30.11.2015;
- Comune di Curtatone, DCC n. 64 del 30.11.2015;
- Comune di Commessaggio, DCC n.33 del 30.11.2015;
- Comune di Dosolo, DCC n.46 del 29.12.2015;
- Comune di Gazoldo d. Ippoliti, D.C.C. dell'Unione delle Torri n. 34 del 19.12.2015;
- Comune di Ostiglia, DCC n. 12 del 31.3.2016;
- Comune di Piubega D.C.C. dell'Unione delle Torri n. 34 del 19.12.2015;
- Comune di Serravalle a Po, DCC n.14 del 30.3.2016;
- Comune di Sustinente, DCC n. 14 del 30.3.2016
- Comune di Villimpenta DCC n. 29 del 27.11.2015

- In attuazione delle delibere di cui sopra è stata sottoscritta una convenzione in cui i suddetti Comuni individuano il Comune di Borgo Virgilio (di seguito Stazione Appaltante) quale soggetto preposto allo "svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle attività strumentali all'affidamento del servizio nel territorio degli Enti sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara, fino all'aggiudicazione".

DATO ATTO che le motivazioni sostanziali della scelta operata dai comuni dell'aggregazione, di scegliere di appaltare autonomamente il servizio, sono rinvenibili nelle premesse della deliberazione di Consiglio comunale di Dosolo n. 46 del 29.12.2015 di approvazione della convenzione per la gestione associata dell'appalto del servizio di igiene ambientale;

RICHIAMATO pertanto il seguente atto, conseguente alle deliberazioni consiliari sopra richiamate:

- determinazione del Comune di Borgo Virgilio n. 207/2016 RG di affidamento servizio redazione bando per appalto servizi di igiene urbana a Società Gaia Ecoservizi Società Cooperativa a.r.l. (p.iva 01922590169) di Bergamo così come integrato con successiva determinazione a cura del settore 7 n. 227/2016 del Comune di Borgo Virgilio;

CONSIDERATO che, successivamente alla data di approvazione delle convenzioni nel novembre 2015, le quali disciplinavano tempi e modalità per espletare la gara in forma associata, è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti (Decreto legislativo n. 50), il quale, a far data dal 19/4/2016 modifica integralmente il precedente impianto normativo stabilendo, nel contempo, che saranno emanati successivi decreti di attuazione e circolari specifiche sulle procedure di Gara da parte dell'ANAC;

VISTO in particolare l'art. 37 del Codice e la disciplina specifica dettata per i comuni non capoluogo di provincia, dai commi 4 e 5 dell'art. 37 del D. Leg.vo 50/2016 laddove si prevede in particolare – fermo restando quanto stabilito dall'art. 37, comma 1 e primo periodo del comma 2 - che detti comuni sono tenuti a procedere secondo una delle seguenti modalità:

- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della L. 07/04/2014, n. 56;

DATO ATTO che:

- il comma 5 dell'art. 37 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (teoricamente entro il 19/10/2016, cioè entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Leg.vo 50/2016) chiamato a definire gli ambiti territoriali di riferimento, nonché criteri e

modalità per la costituzione di centrali di committenza in forma di aggregazione dei comuni non capoluogo di provincia.

- nelle more si applica il già menzionato art. 216, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016, in base al quale i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'art. 33-ter del D.L. 179/2012 (L. 221/2012);

CONSIDERATO che:

- alla luce della manifesta e sopravvenuta impossibilità normativa per il Comune capofila dell'associazione di poter appaltare un servizio il cui valore sia superiore alle soglie determinate dall'art. 35 del codice, l'Amministrazione di Borgo Virgilio ha individuato – di concerto con le altre amministrazioni coinvolte – come unica strada possibile per celebrare la gara a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, quella di aderire alla Centrale di Committenza Asmel in qualità di comune delegato dagli altri enti locali, giusta convenzione rep n. 159 sottoscritta il 24.06.2016 dai Sindaci;

- conseguentemente, il Consiglio comunale di Borgo Virgilio con deliberazione n. 50 del 29.06.2016 procedeva all'acquisto di quote della società *in house* Asmel Consortile al fine di bandire la gara per l'appalto del servizio di igiene ambientale, avvalendosi della stessa Asmel Consortile come centrale di committenza;

DATO ATTO che:

- con PEC del 22.8.2016, il RUP del Comune di Borgo Virgilio ha trasmesso a tutti i Comuni dell'aggregazione il compendio documentale costituente il progetto di servizio da approvarsi ex art. 23 del Codice;

- l'approvazione di cui sopra è stata formalizzata rispettivamente con le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:

- Commessaggio: DGC n. 93 del 29.8.2016;
- Curtatone: 166 del 25.8.2016
- Dosolo: 83 del 26.8.2016
- Gazoldo degli Ippoliti: 91 del 6.8.2016 (unione delle Torri)
- Ostiglia: DGC n. 115 del 8.9.2016;
- Piubega: DGC n. 36 del 5.8.2016;
- Serravalle a Po: DGC Unione di Comuni Lombarda Mincio Po n. 11 del 22.8.2016;
- Sustinente: DGC Unione di Comuni Lombarda Mincio Po n. 11 del 22.8.2016
- Villimpenta: DGC n. 66 del 3.8.2016;

ATTESO che il Comune di Borgo Virgilio:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 12.9.2016, del comune di Borgo Virgilio, si è approvato il progetto di servizio ex art. 23 del Codice prendendo atto, a titolo ricognitorio, delle approvazioni di ogni singolo comune e approvando il compendio documentale del progetto di servizio emendato con gli ultimi perfezionamenti di carattere tecnico, oltre ad approvare anche il bando di gara;
- con determinazione a contrarre n. 34/2016 del 15.9.2016 di Borgo Virgilio si è determinato di provvedere all'espletamento della gara tramite procedura ad evidenza pubblica denominata "procedura aperta per l'affidamento in forma aggregata del servizio di raccolta, trasporto, avvio a trattamento di rifiuti urbani ed assimilati ed applicazione e riscossione della tari, nei Comuni di Borgo Virgilio, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Gazoldo degli Ippoliti, Ostiglia, Piubega, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta", con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 50 del 21.12.2017 del Comune di Borgo Virgilio si è approvata ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. nr. 50/2016, la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico "costituendo RTI APRICA S.p.A - A2A Ambiente S.p.A "contenuta nel verbale di Commissione nr. 7 del 20.12.2016, relativa alla procedura aperta telematica per l'affidamento in forma aggregata del servizio di raccolta, trasporto, avvio a trattamento di rifiuti urbani ed assimilati ed applicazione e riscossione della tari, nei Comuni di Borgo Virgilio, Commessaggio, Curtatone, Dosolo,

Gazoldo degli Ippoliti, Ostiglia, Piubega, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta – 2017-2023, 6802450751, CUP J29D16000330004” per un importo contrattuale netto di € 5.006.141,84, in ragione di ciascun anno in cui è suddiviso l’affidamento, esclusi IVA ed oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso quantificati in € 47.211,78;

- il suddetto provvedimento di aggiudicazione, è tuttora sottoposto alla verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATA, la complessità del progetto di servizio in appalto, i tempi tecnici codificati dal nuovo Codice dei contratti, l’articolazione delle procedure rispettivamente: di nomina della commissione giudicatrice, di esperimento di gara, valutata la possibilità che la gara andasse deserta ecc. il Comune di Borgo Virgilio – previa acquisizione di specifica delega dai comuni dell’aggregazione –con nota del 27.10.2016 prot. n. 30693, avvisava il Gestore uscente Mantova Ambiente S.r.l. dell’eventualità di dover provvedere ad una proroga del servizio qualora non si fosse riusciti ad aggiudicare e/o consegnare il servizio di igiene urbana ad un nuovo gestore, chiedendo contestualmente di voler formalizzare disponibilità e definizione tecnico economica della proroga per mesi 3;

ATTESO che il Gestore uscente riscontrava la richiesta di cui sopra rispettivamente:

- il 3.11.2016 prot. n. 31189, precisando le difficoltà tecniche ed organizzative sottese alla necessità di prorogare il servizio per le quali chiedeva conferma in ordine a tale necessità entro la prima decade di novembre;
- il 25.11.2016 prot. n. 33690 Mantova Ambiente s.r.l. precisa di essere nelle condizioni di poter dar seguito alla proroga del servizio per mesi 3;
- sempre il Gestore uscente con nota pervenuta il 12.12.2016 prot. n. 35258 precisava gli importi economici stimati (smaltimenti e contributi sono misurati e imputati a consuntivo come prassi del contratto in essere), sulla scorta dei piani finanziari;

DATO ATTO:

- che il Comune di Borgo Virgilio nelle vesti di capofila dell’aggregazione dei comuni in gara riscontrava – con nota di prot. n. 35849 del 15.12.2016 - l’offerta del Gestore uscente confermando la proroga per mesi 3,

-che, Mantova Ambiente srl, riscontrava nuovamente con lettera di prot. n. 35541 del 13.12.2016, confermando la proroga del servizio ma garantendola solo fino al 31.1.2017, motivando tale impossibilità con l’indisponibilità del socio operativo cui sono affidati una significativa parte dei compiti operativi;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta comunale di Dosolo n. 130 del 23.12.2016 ad oggetto **CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE TRA COMUNE DI DOSOLO E MANTOVA AMBIENTE SRL SOTTOSCRITTO IL 13 FEBBRAIO 2009 REP. N°2067 AFFERENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, AVVIO A TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. APPROVAZIONE PROROGA FINO A MESI TRE**, con la quale l’Amministrazione disponeva:

1. di approvare la proroga del contratto di servizio in essere tra comune di Dosolo e Mantova Ambiente s.r.l. in qualità di gestore, sottoscritto il 13 febbraio 2009 rep. n°2067 fino a mesi tre oltre la data naturale di scadenza dunque non oltre il 31 marzo 2017, secondo quanto proposto dal Gestore per un importo economico stimabile per il Dosolo in € 63.595,48, salvo conguaglio per misurazione smaltimenti e contributi consorzi di filiera, formulando specifica direttiva e autorizzazione in tal senso al responsabile del Settore Tecnico cui afferisce la gestione del servizio in parola;

ATTESO che con successiva deliberazione di G.C n. 11 del 27/1/2017 si è preso atto di quanto Mantova Ambiente srl, ha dichiarato con nota di prot. n. 35541 del 13.12.2016 – confermando la proroga del servizio ma garantendola solo fino al 31.1.2017 e motivando tale impossibilità con l’indisponibilità del socio operativo cui sono affidati una significativa parte dei compiti operativi, e di disporre conseguentemente affinché il responsabile del Settore Tecnico consegni il servizio di igiene urbana del Comune aggiudicato con determinazione 50/2016 del Comune di Borgo Virgilio nel più breve tempo possibile al nuovo contraente, data l’urgenza che si

determinerebbe in ordine all'esecuzione del servizio a partire dal 1.2.2017;

ATTESO che, essendo stato formalizzato ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione di cui alla determinazione 50/2016 del Comune di Borgo Virgilio, con contestuale domanda cautelare, di talché ai sensi dell'art. 32 comma 11 il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

PRESO ATTO altresì della dichiarata impossibilità per il gestore uscente Mantova Ambiente srl di proseguire il servizio oltre il mese di proroga già formalizzato con determinazione n. 11 del 27/01/2017 del Comune di Dosolo, che determinerebbe de facto l'interruzione del servizio di igiene urbana sull'intero territorio comunale;

VISTO l'art. 32 del Codice dei Contratti, il quale al comma 8 dispone:

- nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
- l'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;

RITENUTO pertanto che, alla luce della dichiarata impossibilità per il gestore uscente Mantova Ambiente srl di proseguire il servizio oltre il mese di proroga già formalizzato con determinazione n. 11 del 27/01/2017 del Comune di Dosolo, stante l'intervenuta aggiudicazione del servizio in appalto formalizzata con determinazione n. 50 del 21.12.2016, dal Comune capofila Borgo Virgilio, al costituendo RTI Aprica spa – A2A spa, vi siano i presupposti e le condizioni di legge per disporre l'avvio dell'esecuzione del contratto in oggetto in via d'urgenza giusto art. 32 comma 8 del d.lgs 50/2016 in quanto:

- trattasi di servizio pubblico di rilevanza economica caratterizzato dall'obbligatorietà della prestazione, rientrante nella definizione comunitaria di servizio di interesse economico generale (SIEG), con riferimento descrittivo nell'art. 177, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, il quale stabilisce che "la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse", art 3 bis, comma 1 bis del d.l. n. 138/2011 convertito in legge n.148/2011. In merito all' "obbligatorietà della prestazione", si deve rilevare che il servizio di gestione dei rifiuti urbani non può essere interrotto, indipendentemente dal pagamento del servizio da parte dei singoli utenti, al fine di evitare il verificarsi di problemi igienico sanitari. Il servizio deve inoltre essere effettuato anche in zone disagiate, in aree a forte dispersione abitativa o con scarso insediamento produttivo, nel rispetto di standard minimi di qualità ed indipendentemente dal vantaggio economico che ne deriva.
- I Comuni hanno l'obbligo di garantire l'effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani: l'art 198 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 prevede infatti che i Comuni concorrano, nell'ambito delle attività svolte ai sensi dell'articolo 200 dello stesso decreto, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- per la natura stessa del servizio che determina l'ineludibile necessità di non ammettere soluzioni di continuità per evidenti motivi di carattere igienico ed ambientale del servizio di igiene urbana, nelle more della stipula del nuovo contratto, come in precedenza rilevato, l'esecuzione in urgenza dei servizi si configura come l'unica alternativa tecnica e giuridica percorribile, per ovviare alla necessità di carattere igienico ed ambientale, che discende dall'impossibilità *de facto* di determinare soluzioni di continuità nel servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati;

CONSIDERATO altresì che la necessità di avviare urgentemente il servizio:

- scaturisce da cause impreviste ed imprevedibili, che discendono, sia dall'inaspettata indisponibilità del gestore uscente ad accordare una proroga di mesi tre, per la quale aveva già formalizzato in effetti la propria disponibilità (25.11.2016 prot. n. 33690 ), sia dalla presentazione del ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare;
- ha senz'altro carattere cogente, ed è tale da "obbligare" l'amministrazione a provvedere senza indugio, al fine di evitare il pregiudizio per l'interesse pubblico che sicuramente scaturirebbe dall'interruzione di un pubblico servizio come la raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani per il quale, peraltro, anche l'art. 191 del d.lgs 152/2006 prevede la necessità di utilizzare straordinari provvedimenti contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, per scongiurare l'interruzione del servizio di gestione dei rifiuti;
- non è essere originata da comportamenti omissivi o negligenti da parte dell'amministrazione, in quanto, sia la disponibilità della proroga di mesi tre da parte del gestore uscente è stata per tempo richiesta dal Comune e appunto accordata per poi essere ritirata, né il ricorso con istanza cautelare può essere imputato a comportamenti dell'amministrazione;
- L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art. 32 del D.lgs..50/2016.

DATO ATTO altresì che:

- Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione nota prot. n. 36711 del 22.12.2016 del Comune di Borgo Virgilio
- l'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cesserà al verificarsi delle fattispecie previste dall'art. 32 comma 11 del Codice.
- il contratto resta comunque sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
- L'esecuzione del contratto è disposta in pendenza della determinazione dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione (determinazione n. 50/2016 settore 6 Comune di Borgo Virgilio), giusto art. 32 comma 13 del Codice;

VISTO:

- l'ART. 101 del Codice dei contratti il quale dispone che l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto [...]
- le linee guida n. 3 dell'Autorità approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione 1096 del 26.10.2016, le quali , prevedono al punto 10.1 che per servizi e forniture, aventi importo superiore ad € 500.000, il RUP non possa coincidere con il Direttore dell'esecuzione;

DATO ATTO che la figura del responsabile del procedimento, del Comune di Dosolo per il caso specifico, è il responsabile del Settore Tecnico

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è in assenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012;

VISTO lo schema di processo verbale di consegna del servizio in via d'urgenza allegato alla presente determinazione che contiene la specifica dei servizi e le modalità con cui eseguirli

nelle more della stipula del contratto;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 12.04.2016 n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il d.lgs. 18.08.2000. n.267;
- gli artt. 107, 109 e 183 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

#### **DETERMINA**

- di dare atto che le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione per l'adozione;

- di APPROVARE l'avvio dell'esecuzione del servizio di RACCOLTA, TRASPORTO, AVVIO A TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ED APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARI, NEI COMUNI DI BORGO VIRGILIO, COMMESSAGGIO, CURTATONE, DOSOLO, GAZOLDO degli IPPOLITI, OSTIGLIA PIUBEGA, SERRAVALLE A PO, SUSTINENTE, VILLIMPENTA. CIG 6802450751, CUP J29D16000330004 in via d'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016, la cui esecuzione è posta in capo dell'aggiudicatario della gara d'appalto RTI APRICA SPA – A2A SPA, ai sensi della determina di aggiudicazione del settore 6 del Comune di Borgo Virgilio n. 50 del 21.12.2016;

-di APPROVARE le modalità di esecuzione del servizio in pendenza della stipula del contratto declinate, nell'allegato schema di processo verbale di consegna ex art. 32 comma 8 del Codice;

-di PROVVEDERE a sottoscrivere in data 1 febbraio 2017, in contraddittorio con l'aggiudicatario, il processo verbale di consegna di cui al punto precedente.

Lì, 01/02/2017

IL RESPONSABILE  
BORGHI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)